Egregi Soci,

l'articolo 1 del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con Legge 24 marzo 2015, n. 33, ha modificato alcune disposizioni del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/93, TUB) in materia di banche popolari.

La riforma della disciplina delle banche popolari riserva la possibilità di adottare il modello di banca popolare ai soli intermediari bancari il cui attivo non superi il valore di 8 miliardi di euro; se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato (art. 29, comma 2-bis, TUB).

Le banche che superano tale soglia devono assumere, entro 12 mesi dal superamento, le misure necessarie ad assicurare il rispetto della norma, quali

- la riduzione dell'attivo al di sotto della soglia;
- la trasformazione in società per azioni, o
- la liquidazione volontaria (art. 29, comma 2-ter, TUB).

Inoltre, in caso di mancata assunzione delle necessarie iniziative volte ad assicurare il rispetto della norma, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento:

- può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78 TUB, o i provvedimenti previsti nel Titolo IV, Capo I, Sezione I, TUB (amministrazione straordinaria), o
- proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa.

Restano comunque fermi in ogni caso i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia.

Le banche, ove abbiano un attivo superiore alla soglia fissata dalla legge, entro 90 giorni dalla constatazione del superamento della predetta soglia, devono redigere un piano nel quale individuare le iniziative che intendono assumere o proporre agli organi competenti.

L'eventuale mancata assunzione della prospettata deliberazione di trasformazione in società per azioni comporterebbe gravi conseguenze che si rifletterebbero sulla possibilità di proseguire una regolare attività bancaria che potrebbe registrare, in caso di interventi dell'Autorità di Vigilanza, una interruzione con ripercussioni sul contesto generale e sul supporto al territorio in termini creditizi; ne deriverebbero altresì rilevanti effetti negativi a livello occupazionale. Un complesso di conseguenze che segnerebbe in maniera estremamente rilevante l'immagine e la reputazione della Banca.

In relazione a quanto precede, BPAA ha deciso di avviare senza indugio il processo di recepimento delle nuove disposizioni normative al fine di assicurare stabilità alla Banca, anche in una ottica di prudente gestione.

In tale contesto, i competenti organi di BPAA, dopo aver verificato il superamento da parte di BPAA del valore di 8 miliardi di euro dell'attivo, hanno dato avvio al progetto, sottoposto all'Assemblea sociale, di trasformazione della Banca in Società per Azioni.

La presente relazione illustra, tra l'altro, le proposte relative alla modifica dello statuto sociale conseguenti alla trasformazione e coerenti con la nuova forma giuridica della banca come società per azioni e il conseguente sorgere del diritto di recesso in capo ai soci che non abbiano concorso alla delibera di trasformazione.



Si precisa sin d'ora che le determinazioni relative al valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso e quelle conseguenti circa l'eventuale esercizio della facoltà di limitare in tutto o in parte il rimborso di tali azioni con fondi propri della Banca saranno assunte e comunicate nei quindici giorni precedenti l'assemblea, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 5, cod. civ..

La trasformazione avrà effetto dalla data di iscrizione della relativa deliberazione assembleare presso il Registro delle Imprese, per la quale si provvederà ad effettuare il deposito al competente Registro delle Imprese nel rispetto delle tempistiche previsti dalla vigente normativa.

A. LO STATUTO POST TRASFORMAZIONE

In tale ottica è stato definito un nuovo testo statutario, seguendo una logica concentrata specificatamente sulle previsioni statutarie vigenti non più compatibili con il nuovo status di Società per Azioni e su altri interventi che siano comunque correlati, connessi e consequenziali alle citate modifiche.

Nel rimandare all'integrale testo statutario proposto, si segnalano qui di seguito le principali tematiche oggetto di adeguamento:

- Ammissione e status di socio: è prevista l'abrogazione di tutte le previsioni relative all'ammissione e ai requisiti per il mantenimento dello status di socio, in quanto non compatibili con la forma della società per azioni, ove la figura del socio viene a coincidere con quella dell'azionista.
- <u>Capitale sociale</u>: è prevista l'abrogazione del riferimento al capitale variabile in quanto legato alla struttura di banca cooperativa. E' inoltre prevista l'abrogazione del valore nominale delle azioni in un'ottica di semplificazione. Infine, lo statuto prevedrà espressamente che ciascuna azioni ordinaria attribuirà un diritto di voto in Assemblea.
 - Viene confermata la delibera di aumento di capitale del 23 febbraio 2015 a servizio del premio di fedeltà per gli azionisti ex Banca Popolare di Marostica che mantengano le azioni BPAA ricevute in concambio per i 36 mesi successivi alla data di efficacia della fusione.
 - Viene mantenuta la delega per l'emissione di obbligazioni convertibili e/o cum warrant, convertibili in azioni ordinarie della società, per massimi nominali Euro 100.000.000,00, da offrire in opzione agli azionisti, da esercitarsi anche in più volte.
 - Viene infine inserita la previsione di una delega al consiglio di amministrazione per un aumento di capitale gratuito per l'attribuzione di azioni di nuova emissione ex art. 2349 cod. civ. a favore del personale che riveste ruoli di particolare rilevanza, in base alle politiche di remunerazione e incentivazione adottate dalla Banca. Sul punto si precisa che sarà sottoposta a successiva assemblea la delibera inerente all'adozione di piani di incentivazione per il personale rilevante che prevedano l'assegnazione di azioni della Banca quale componente dell'incentivo, conformemente alle disposizioni applicabili in materia, e si rinvia alla relazione che in occasione di tale assemblea sarà messa a disposizione dei soci nei termini di legge.
- Previsione di un limite al diritto di voto: conformemente alle disposizioni di legge si propone di inserire un limite statutario al diritto di voto in assemblea nella misura del 5% fino al 26 marzo 2017.
- Convocazione dell'assemblea: sfruttando l'elasticità concessa dall'art. 2369 cod. civ., si propone di prevedere che il Consiglio di Amministrazione abbia la possibilità, all'atto della convocazione, di optare per la convocazione unica ovvero di stabilire che l'assemblea si tenga in più convocazioni.
- <u>Delega a partecipare all'assemblea</u>: per la rappresentanza in assemblea viene mantenuta, su base volontaria, la limitazione al conferimento di deleghe ai soli azionisti, mentre si



inserisce un rinvio alle previsioni normative generali applicabili in punto di numero massimo di deleghe attribuibili.

- Quorum deliberativi assembleari rafforzati: in ossequio alla tradizione della Banca, si propone di mantenere la previsione di quorum rafforzati per le delibere di trasferimento della sede legale e della direzione generale.
- <u>Scrutinio segreto per le deliberazioni assembleari di nomina delle cariche sociali</u>: viene abrogata tale previsione in quanto non compatibile con il tipo della S.p.A..
- Composizione del Consiglio di Amministrazione:).

 L'elezione alla carica avviene secondo il meccanismo del voto di lista: la relativa disciplina resta immutata rispetto allo statuto vigente, salvo che per l'indicazione di una soglia di ammissione delle liste fissata al 1% del capitale sociale (e non più legata al numero di soci presentanti). Il deposito delle liste dovrà avvenire almeno quindici giorni prima di quello fisato per l'Assemblea in prima convocazione. La soglia per la nomina viene fissata al 1% del capitale sociale (anche questa non più legata al numero di soci presenti).
- Parità di genere (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale): viene introdotto il principio per cui le nomine in Consiglio di amministrazione dovranno assicurare adeguata rappresentanza al genere meno rappresentato, garantendo che almeno due componenti siano di genere diverso da quello maggiormente rappresentato.
 Per lo stesso motivo, per il Collegio Sindacale, viene introdotta la previsione che garantisce che almeno un sindaco effettivo sia di genere diverso da quello maggiormente rappresentato.
- <u>Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</u>: si propone di introdurre il *casting vote* del presidente della riunione del Consiglio per facilitare l'assunzione di delibere, laddove lo statuto ad oggi vigente prevede che in caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
- <u>Deleghe</u>: si propone l'eliminazione della maggioranza rafforzata per la delega di funzioni e poteri nell'ambito della gestione corrente della Banca.
- Composizione del Collegio Sindacale: viene mantenuto il meccanismo di voto di lista, proponendosi una soglia di ammissione delle liste fissata al 1% del capitale sociale (e non più legata al numero di soci presentanti). Il deposito delle liste dovrà avvenire almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. La soglia per la nomina viene fissata al 1% del capitale sociale (anche questa non più legata al numero di soci presenti).

B. DIRITTO DI RECESSO

La deliberazione di trasformazione determinerà il sorgere del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437, co. 1, lett. b), cod. civ., in capo agli azionisti ed ai soci (di seguito collettivamente chiamati "azionista") che non avranno concorso all'assunzione della stessa, ossia ai soci assenti, contrari o astenuti. Le azioni possedute per le quali è esercitato il diritto di recesso devono essere depositate presso la sede sociale (art. 2437-bis cod. civ.).

Il recesso deve essere esercitato mediante apposita comunicazione alla Banca nella forma della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da spedirsi entro 15 giorni dal giorno dell'iscrizione della delibera di trasformazione nel Registro delle Imprese; tale data sarà comunicata agli azionisti mediante comunicato stampa e avviso pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza".

La comunicazione alla società deve indicare le generalità dell'azionista recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e il numero delle azioni per le quali l'azionista intende recedere.



Gli amministratori devono offrire in opzione le azioni degli azionisti receduti agli altri azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute. L'offerta in opzione deve essere depositata dalla Banca presso il Registro delle Imprese.

Per l'esercizio del diritto di opzione sarà concesso un termine non inferiore a 30 giorni dal deposito dell'offerta, reso noto mediante comunicato stampa e avviso pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza".

A coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, è riconosciuto un diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni rimaste inoptate (art 2437-quater, commi 2 e 3, cod. civ.).

Qualora le azioni degli azionisti recedenti non siano state acquistate, in tutto o in parte, dagli altri azionisti, le stesse potranno essere collocate presso terzi che ne facciano richiesta (art 2437-quater, comma 4, cod. civ.).

In caso di mancato collocamento delle azioni oggetto di recesso nell'ambito delle procedure sopra descritte, l'art. 2437-quater cod. civ. prevede il rimborso mediante acquisto da parte dell'emittente.

Il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ., vale a dire (i) "sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti" e (ii) "tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni". Le relazioni sul valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso e sull'eventuale esercizio della facoltà di limitare in tutto o in parte il rimborso, come consentito dall'art. 10 comma 3-bis dello Statuto e dall'art. 28, comma 2 – ter del TUB e nelle relative disposizioni della Banca d'Italia (Disposizioni di Vigilanza per le Banche, Circolare 285/2013 Parte Terza, Capitolo 4, Sezione III: Limiti al rimborso di strumenti di capitale), saranno messe a disposizione dei soci e del pubblico nei quindici giorni antecedenti l'assemblea mediante deposito presso la sede sociale e pubblicazione sul sito internet www.bancapopolare.it.

